



# Comune di Forlimpopoli

(Provincia di Forlì – Cesena)

VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

[protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it)

Tel. 0543.749221 – Fax. 0543.749247

Servizio Attività Economiche

PROT.0005724

Ordinanza sindacale n. 10

del 20/03/2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA CORONA VIRUS – INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 8 DEL 18/03/2020, DIVIETO UTILIZZO "CASE DELL'ACQUA"**

## IL SINDACO

### Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**Visto inoltre:**

che in data 18/03/2020 con DECRETO della Regione Emilia Romagna n. 41 è stato ordinato quanto segue:

1) *Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.*

2) *Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:*

a) *è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);*

b) *è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);*

c) *non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.*

**Richiamata** la precedente **Ordinanza n. 8 del 18/03/2020** dove si ordinava fino al 3 Aprile 2020 quanto qui di seguito richiamato:

1) il divieto di utilizzo, per l'intero arco della 24 ore, delle attrezzature con strutture ludiche (giochi per bambini) presenti nelle aree verdi comunali e/o private ad uso pubblico;

2) la chiusura delle aree comunali di sgambatura dei cani;

3) il divieto di fruizione per l'intero arco delle 24 ore delle panchine comunali interdette con transennatura e/o con cordella bianco-rossa;

**Ritenuto** quindi, di dover procedere ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica e privata incolumità, integrando la precedente Ordinanza n. 8 del 18/03/2020 inserendo il divieto di utilizzo di un altro luogo di possibile assembramento di persone, quali *"le Case dell'Acqua"* site nel territorio comunale;

**Ravvisata** la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione del presente provvedimento;

**Visti:**

– il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19";

– il DPCM 1 marzo 2020;

– il DPCM 4 marzo 2020;

– il DPCM 8 marzo 2020;

– l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna dell'8 marzo 2020;

– il DPCM 9 marzo 2020;

– l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 10 marzo 2020;

– il DPCM 11 marzo 2020;

– l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 18 marzo 2020;

**Visti:**

- l'art. 12 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 224 del 2/01/2018 che conferisce al Sindaco la responsabilità dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

- lo Statuto comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 54;

**ORDINA**

**Sino al giorno 3 aprile 2020**

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono espressamente richiamati, di integrare quanto già stabilito nella precedente Ordinanza n. 8 del 18/03/2020 inserendo quanto segue:

1) il divieto di utilizzo, per l'intero arco delle 24 ore, delle "Case dell'Acqua" site nel territorio comunale;

**RACCOMANDA**

in ogni zona del territorio comunale il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nei DPCM sopraccitati;

**AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p..

**COMUNICA**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale alla pagina web nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

- Albo pretorio Comune Forlimpopoli
- Prefettura di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì-Cesena;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena,
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena;
- Agenzia Regionale di protezione civile – ambito operativo di Forlì-Cesena;
- Corpo Unico della Polizia Municipale della Romagna Forlivese;

**AVVERTE**

Che contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza, al tribunale amministrativo regionale o in via straordinaria, entro 120 gg. al Presidente della Repubblica (L. n. 1034 del 6/12/1971) dalla stessa data.

Forlimpopoli 20/03/2020



IL SINDACO  
Milena Garavini